

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua ad uso Produzione di Beni e Servizi dal Rio Parogno, in Comune di Magnano (BI), rinnovata all'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GOLF CLUB BIELLA LE BETULLE con D.D. n° 1.868 del 16.12.2025. PRAT. 306BI

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.868 del 16.12.2025

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 02 dicembre 2025 dal legale rappresentante dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Golf Club Biella "LE BETULLE", relativo alla derivazione d'acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza potrà comportare l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di Legge;

di assentire ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, all' Associazione Sportiva Dilettantistica Golf Club Biella "LE BETULLE" - C.F. 01927060028 - con sede in regione Valcarrozza del Comune di Magnano il rinnovo della concessione per continuare a derivare una portata massima di l/s 5,00 e un volume massimo annuo di metri cubi 92.448 - a cui corrisponde una portata media annua di l/s 2,93 d'acqua pubblica dal rio Parogno, in località Valcarrozza del Comune di Magnano (BI), ad uso Produzione Beni e Servizi (irrigazione di ha 149.998 di terreni adibiti a campo da golf, nell'ambito della gestione di un centro sportivo ricreativo), senza obbligo di restituzione delle colature;

Di accordare il rinnovo della concessione d'acqua, secondo quanto disposto dall'art. 24 - comma 2 -

lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R, per anni 15 successivi e continui, decorrenti dal 12 ottobre 2025, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione accordata con D.D. n° 2.722/2010, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e condizioni contenuti nel disciplinare sottoscritto in data 02 dicembre 2025 (omissis).

Il Dirigente / Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.426 di Rep. del 02 dicembre 2025

Art. 12 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del Concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Rio Parogno in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e di altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni

inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale (a titolo puramente esemplificativo: preservazione/ripristino zone di rifugio e di riproduzione dell'ittiofauna, ecc.) laddove si riconosca che la derivazione è causa dell'alterazione osservata (omissis).

Il Funzionario Tecnico
Responsabile del Procedimento
Geom. Lucio MENGHINI